



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## Regolamento comunale concernente gli incentivi per le energie rinnovabili

(del 14 giugno 2022)

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati:

- l'art. 192 delle Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 19 aprile 2014;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Piano d'Azione contenuto nel Piano Energetico intercomunale denominato PECO Generoso approvato dal Consiglio comunale 14 dicembre 2015;

### d e c r e t a

Scopo

**Art. 1** Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi energetici e a favorire l'impiego di energie rinnovabili con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge.

Autorità competente

**Art. 2** <sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

<sup>2</sup>Il Municipio definisce le tipologie di intervento e i rispettivi importi tramite ordinanze.

<sup>3</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>4</sup>Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro la decisione di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>5</sup>Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

<sup>6</sup>Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

**Campo di applicazione**

**Art. 3** <sup>1</sup>Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Municipio può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente a olio combustibile, a gas o elettrico diretto con un impianto a pompa di calore;
- b. installazione di nuovi impianti solari termici;
- c. installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

<sup>2</sup>Il Municipio può sostenere singole iniziative cantonali o regionali per interventi in ambito energetico/ambientale.

<sup>3</sup>I dettagli specifici di ogni singolo incentivo sono descritti, oltre che nel presente regolamento, nella rispettiva ordinanza.

<sup>3</sup>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

<sup>4</sup>Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

**Finanziamento**

**Art. 4** <sup>1</sup>Gli incentivi erogati al beneficiario sono posti a carico del Fondo FER comunale. Il Regolamento definisce l'importo minimo e massimo per ogni incentivo.

<sup>2</sup>Ogni anno il Municipio definisce a preventivo il credito annuale da attribuire per il finanziamento degli incentivi.

**Procedura**

**Art. 5** <sup>1</sup>La procedura per la richiesta di incentivi negli ambiti previsti dall'art. 3 cpv. 1 è definita in modo dettagliato nelle relative ordinanze.

<sup>2</sup>Le richieste di incentivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 devono essere inoltrate di regola prima dell'avvio dei lavori attraverso gli appositi formulari, da richiedere ai servizi preposti o da scaricare dal sito [www.morbioinf.ch](http://www.morbioinf.ch).

<sup>3</sup>Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche previste dalle relative ordinanze.

<sup>4</sup>A completamento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto e alla prestazione da incentivare.

<sup>5</sup>La tempistica per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

<sup>6</sup>Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

**Beneficiari**

**Art. 6** <sup>1</sup>Gli incentivi descritti alla lettera a. dell'art. 3 cpv. 1 sono destinati solamente ai proprietari di edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore. Non sono concessi degli incentivi per le case secondarie.

<sup>2</sup>Gli incentivi descritti alla lettera b. e c. dell'art. 3 cpv. 1 sono destinati ai proprietari di edifici esistenti o nuovi ubicati sul territorio giurisdizionale del

Comune di Morbio Inferiore. Non sono concessi degli incentivi per le case secondarie.

Condizioni di incentivazione

**Art. 7** <sup>1</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se le opere da incentivare dispongono della licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione da parte dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dell'inizio dei lavori.

<sup>2</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti dalle rispettive ordinanze.

<sup>3</sup>Eventuali sussidi versati da terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>4</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato a preventivo.

<sup>5</sup>Le richieste di incentivo ricevute dopo il superamento del credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.

<sup>6</sup>Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi nel caso di misure che godono già di altri contributi o di altre forme di agevolazione nell'ambito di specifiche azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale.

<sup>7</sup>Gli incentivi dell'art. 3 cpv. 1 possono essere concessi soltanto se le opere e le prestazioni da incentivare sono eseguite da ditte con sede in Svizzera; nel caso di esecuzione da parte di ditte che non hanno sede in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>8</sup>Se il contributo dovesse essere accordato sulla base di informazioni che si rivelano successivamente errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di dati o fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas o elettrico diretto

**Art. 8** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono un impianto di riscaldamento esistente a olio combustibile o a gas oppure riscaldamenti elettrici diretti con una pompa di calore.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>4</sup>L'importo dell'incentivo varia del 50% al 75% del finanziamento erogato dal Cantone, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

Installazione di nuovi impianti solari termici

**Art. 9** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>Per i nuovi impianti solari termici il contributo comunale varia tra i 300.00 e i 400.00 fr./kW<sub>th</sub> di potenza, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

Installazione di nuovi impianti fotovoltaici

**Art. 10** <sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi federali. Se l'impianto riceve anche incentivi cantonali, questi devono essere dichiarati nella richiesta.

<sup>3</sup>Per i nuovi impianti solari fotovoltaici il contributo comunale varia tra i 300.00 e i 400.00 fr/ kW di potenza, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

**Entrata in  
vigore**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità comunale ed ha effetto retroattivo al 1. gennaio 2022.

Per il Consiglio comunale

**Il Presidente**  
Ermanno Canova

**Il Segretario**  
Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data .....